

Direzione Affari Giuridici
Il Direttore
Consulente Giuridico Generale
Email: francesco.nanni@ania.it

**OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO ISVAP IN PUBBLICA
CONSULTAZIONE RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI A FINI DI
ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

In relazione allo schema di regolamento in oggetto, l'ANIA ritiene opportuno formulare alcune osservazioni, sia di ordine generale sia concernenti singole previsioni dello schema medesimo, pur avendo presente che l'analogo provvedimento già emanato dalla Banca d'Italia costituisce riferimento prioritario in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presso tutti i destinatari del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

In via generale evidenziamo innanzitutto il rilevante problema della sovrapposizione, costante anche se più o meno parziale, dei compiti e delle attività attribuiti dallo schema in esame alle molteplici strutture aziendali deputate a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (gli organi sociali, l'organismo di vigilanza, le funzioni di controllo interno – in particolare revisione e antiriciclaggio – e le stesse strutture di ispezione), anche tenendo conto della complessiva disciplina in materia di “governance” dei controlli interni nel settore assicurativo di cui al regolamento ISVAP n. 20.

Almeno due sono le conseguenze più rilevanti di questa sovrapposizione:

- un appesantimento dell'organizzazione aziendale e un aumento dei relativi costi nel quadro complessivo dei controlli interni, a causa appunto della moltiplicazione e sovrapposizione dei ruoli e della connessa difficoltà di coordinamento;
- una evidente difficoltà di individuazione delle opportune sinergie e addirittura una conseguente potenziale “deresponsabilizzazione” di alcune delle strutture coinvolte.

Al fine di evitare tali inconvenienti, suggeriamo: 1) una più puntuale individuazione, da parte dell'ISVAP, dei compiti e delle attività attribuiti alle diverse strutture coinvolte; 2) la concessione di una maggiore autonomia alle imprese, sia pure nell'ambito di principi e regole predefiniti, nel dare attuazione alle disposizioni in esame.

Riteniamo altresì opportuno che l'Istituto fornisca precisazioni circa i compiti della funzione antiriciclaggio, che di per sé parrebbero essere sia operativi sia di controllo, alla luce del principio enunciato nell'art. 6, comma 1, lett. b), dello schema di regolamento, secondo cui, al contrario, *“l'organo amministrativo assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocate in modo chiaro ed appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte ... “* (in pratica, come? in capo a chi?). In proposito, segnaliamo anche che il successivo art. 10, comma 5, consente di attribuire la funzione antiriciclaggio anche *“alle unità organizzative che svolgono la funzione di compliance”*, ma che – secondo l'art. 23, comma 6, del regolamento ISVAP n. 20 – quest'ultima deve essere a sua volta assolutamente separata *“dalle funzioni operative e dalle altre funzioni di controllo”*: all'atto pratico, le imprese finiscono per trovarsi in seria difficoltà di orientamento.

Infine, rileviamo che il comprendere nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) (*“rete distributiva diretta”*), anche gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lett. b) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209-Codice delle assicurazioni private (brokers, banche, sim, Poste italiane, ecc.), solleva problematiche organizzative e gestionali non facilmente risolvibili, oltre a suscitare dubbi di più generale carattere interpretativo.

Chiediamo quindi che vengano chiariti esattamente contenuto e modalità degli adempimenti da assolvere nei confronti delle diverse categorie di intermediari, con particolare riguardo a brokers, banche, sim, Poste italiane, ecc., facendo all'uopo rinvio alle successive osservazioni specifiche. Un medesimo intervento è indispensabile per il caso di "incroci particolari": potrebbe infatti verificarsi il caso di una SGR, soggetta in quanto tale al provvedimento della Banca d'Italia, ma che faccia parte di un gruppo assicurativo; se l'SGR decidesse di affidare la funzione antiriciclaggio alla capogruppo, risulterebbe allora prevalente il regolamento ISVAP?

Di seguito riportiamo le osservazioni relative a singole previsioni dello schema di regolamento:

- **artt. 2, comma 1, lett. m), e 3, comma 1, lett. a):** suggeriamo, per uniformità di linguaggio, di sostituire le parole "*con sede legale in uno Stato estero*" (art. 3) con quelle "*con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o terzo*" (art. 2). In relazione all'operatività delle sedi secondarie dovrebbe poi essere specificato quali disposizioni dello schema in esame siano a esse applicabili e in che termini, considerando il tipo di struttura presente in Italia;

- **art. 3, comma 1, lett. a):** la disposizione fa riferimento alle sole imprese esercenti i rami vita. Ciò è certamente corretto per le normative antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al d.lgs. n. 231/2007, ma rimane aperto il problema organizzativo sul restante piano del contrasto del finanziamento del terrorismo e dei Paesi che mettono a rischio la pace, che coinvolge anche le imprese esercenti i rami danni ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e, soprattutto, della normativa comunitaria;

- **art. 6, comma 1, lett. d):** la disposizione prevede che le procedure interne, predisposte/approntate dall'alta direzione (art. 7, comma 1, lett. b), d) ed e)), siano poi approvate dall'organo amministrativo. Al contrario, l'analogo provvedimento della Banca d'Italia non contempla tale previsione, e non sembra esserci ragione per differenziare;

- **art. 6, comma 1, lett. f):** il compito ivi previsto, nell’analogo provvedimento della Banca d’Italia, non è attribuito all’organo con funzione di supervisione strategica, bensì all’organo con funzione di gestione, ossia all’alta direzione, e non sembra esserci motivo per differenziare;

- **artt. 7, comma 1, lett. e), 11, comma 2, lett. j), e 16, comma 1, lettera b):** dalla lettura dei sopracitati articoli – che peraltro utilizzano terminologie diverse a parità di contesto – emerge che le imprese di assicurazione sono tenute alla conservazione diretta (in formato cartaceo o elettronico) della “*documentazione richiesta dalla normativa*”. Al riguardo, chiediamo di precisare se nella “*documentazione*” vadano ricompresi, oltre ai documenti contrattuali, anche le copie dei documenti di identità (o documenti equipollenti) fornite dai clienti in occasione della sottoscrizione della polizza nonché i moduli di adeguata verifica sottoscritti dai clienti medesimi.

Inoltre, tenendo conto del processo di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di soggetti terzi (titolo II, capo I, sezione IV, del d.lgs. n. 231/2007), chiediamo che venga chiarito come si raccordi l’obbligo di conservazione della documentazione previsto nello schema di regolamento con l’art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 231/2007. Da tale articolo emerge infatti che – laddove l’impresa di assicurazione si avvalga di un intermediario finanziario di cui all’art. 11, comma 1, dello stesso decreto (ad esempio, una banca) per l’esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica della clientela – siano alternativamente sufficienti: 1) un’idonea attestazione trasmessa dall’intermediario che ha provveduto a identificare il cliente mediante contatto diretto; 2) un bonifico individuabile tramite uno specifico codice attribuito al cliente da parte della banca; 3) un apposito flusso informatico. Nonostante ciò, allo stato, l’impresa assicuratrice riceve solo i meri dati identificativi del cliente (questi non può non riceverli) e non certo la copia (in formato cartaceo o elettronico) del documento di identità utilizzato; all’impresa medesima è peraltro lasciata dalla legge la possibilità – si deve desumere solo per situazioni di particolare dubbio – di richiedere in un secondo momento la copia di detto documento (v. art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007: “*Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l’identità del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all’ente ...*”).

In particolare, chiediamo di precisare se le imprese di assicurazione che, nell'attività di adeguata verifica della clientela, si avvalgono anche o addirittura esclusivamente di intermediari assicurativi iscritti nella sezione D) del RUI (banche, sim, Poste italiane, ecc.) siano tenute all'acquisizione e quindi alla conservazione diretta delle copie dei documenti d'identità nonché dei moduli di adeguata verifica e non solo dei dati identificativi, questi ultimi in ogni caso correttamente registrati nell'Archivio Unico Informatico-AUI e ivi conservati in ottemperanza dell'articolo 36 del d.lgs. n. 231/2007.

Da ultimo, qualora l'Istituto ritenga obbligatoria l'acquisizione e la conservazione anche delle copie (in formato cartaceo o elettronico) dei documenti di identità e dei moduli di adeguata verifica sottoscritti dalla clientela direttamente a carico dell'impresa assicuratrice, chiediamo di precisare se l'impresa medesima possa scegliere il luogo e il modo di conservazione (anche su supporto informatico);

- **art. 8, comma 2, lett. a):** l'ISVAP ha previsto che l'organo di controllo debba avvalersi delle *"strutture interne"* per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari. Al riguardo, sembra opportuno un chiarimento dell'espressione *"si avvale delle strutture interne"*, eventualmente utilizzando la stessa fraseologia dell'art. 8, comma 2, del regolamento n. 20, ove si afferma che *"per l'espletamento dei compiti ... l'organo di controllo può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono funzioni di controllo"*;

- **art. 9, comma 1:** proponiamo di inserire, dopo la parola *"decreto"* in fondo al comma 1, l'espressione *"nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze"*, in linea con quanto previsto sia dalla Banca d'Italia sia dall'art. 52, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 231/2007;

- **art. 9, comma 2:** riteniamo che la previsione per cui l'organismo di vigilanza *"riceve flussi informativi da tutte le funzioni aziendali"* dovrebbe essere chiarita. A tal fine, proponiamo di inserire, dopo la parola *"aziendali"*, l'espressione *"ai fini dell'assolvimento dei propri compiti"*, utilizzata dalla Banca d'Italia nel proprio provvedimento. Coerentemente poi con i compiti individuati per la funzione antiriciclaggio, che deve predisporre *"flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione"* (art. 11, comma 2, lett. g)), va senz'altro aggiunto tra i destinatari di detti flussi anche l'organismo di vigilanza;

- **art. 11, comma 2, lett. c):** si fa riferimento ai *“modelli organizzativi adottati”* e alla verifica della loro idoneità da parte della funzione antiriciclaggio. Al riguardo, sembra di poter ritenere che tale compito spetti non a quest’ultima funzione – a meno che con l’espressione *“modelli organizzativi”* si intenda aver riguardo a *“modelli organizzativi”* diversi rispetto a quelli previsti dal d.lgs. n. 231/2001 – bensì all’organismo di vigilanza (ancorché nel quadro di una costante interazione con il responsabile della funzione antiriciclaggio). Proponiamo pertanto di sostituire le parole *“verifica l’idoneità dei modelli organizzativi adottati”* con quelle *“verifica l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottato”*, utilizzate dalla Banca d’Italia nel proprio provvedimento;

- **art. 11, comma 2, lettera i):** coerentemente con quanto da noi scritto nelle osservazioni di ordine generale, in caso di collocamento di prodotti assicurativi tramite agenti plurimandatari, brokers, banche, sim, ecc., il documento che riepiloga *“responsabilità, compiti e modalità operative della gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”* dovrebbe essere predisposto direttamente dall’intermediario, sia pure in collaborazione con l’impresa assicuratrice per conto della quale collochi i prodotti. Limitandoci al solo esempio di una banca che collochi diverse tipologie di prodotti (anche non assicurativi): se si seguisse l’impostazione dello schema di regolamento, la banca dovrebbe a rigore utilizzare tanti *“documenti informativi antiriciclaggio”* quante sono le società delle quali colloca prodotti! E’ invece ragionevole e auspicabile un unico documento dell’intermediario, che ben conosce operatività e problematiche della propria struttura e dei propri clienti, da utilizzare per tutti i prodotti collocati;

- **art. 11, comma 1, lett. k):** non si comprende esattamente la portata del compito previsto dalla disposizione in parola (*“effettua, sotto il profilo operativo, la verifica sull’effettiva applicazione delle procedure e sui relativi controlli”*), che peraltro potrebbe sovrapporsi con compiti affidati alla revisione interna. Proponiamo pertanto di adottare la stessa formulazione prescelta dalla Banca d’Italia: *“nella valutazione dell’adeguatezza dei sistemi e delle procedure, può effettuare controlli in loco su base campionaria per verificare l’efficacia e la funzionalità degli stessi e individuare eventuali aree di criticità”*;

- **art. 15, comma 1:** l'esame, da parte del legale rappresentante dell'impresa assicuratrice ovvero di un suo delegato, delle segnalazioni inoltrate dagli intermediari iscritti nella sezione D) del RUI, specialmente nel caso che si tratti di banche, dà luogo a notevoli problematiche:

1) la fisiologica minore conoscenza del cliente bancario non rende agevole l'analisi (l'impresa assicuratrice possiede infatti una minore conoscenza del cliente, dando per scontato che questi è in origine cliente della banca). Ne deriva che l'impresa si troverebbe obbligata a richiedere alla banca informazioni aggiuntive per l'esame da condurre ai fini dell'eventuale segnalazione all'UIF dell'operazione come sospetta;

2) il conseguente significativo flusso di richieste e informazioni tra banca e impresa assicuratrice imporrebbe loro maggiori attenzioni per prevenire i rischi connessi con la riservatezza della segnalazione.

Più in generale, invitiamo l'Istituto a considerare attentamente – se del caso anche in collaborazione con la Banca d'Italia – che, specialmente nel caso della distribuzione di prodotti assicurativi tramite reti bancarie, gli operatori allo sportello debbono segnalare l'operazione ritenuta potenzialmente sospetta in primo luogo al rappresentante legale o al delegato della banca, il quale è tenuto in proprio a *“valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute”* e a *“trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate”* (capitolo II, sezione II, del provvedimento della Banca d'Italia). Ed infatti l'operazione, per quanto di natura assicurativa, è comunque un'operazione effettuata in banca, e come tale la banca – che tra l'altro dispone come detto di una maggiore conoscenza del cliente e normalmente di una più forte struttura organizzativa – è già tenuta a valutarla in via autonoma. Si verrebbe così a determinare una sovrapposizione che, a nostro avviso, né la normativa primaria, né il provvedimento della Banca d'Italia e neppure lo schema di regolamento dell'ISVAP affrontano in modo diretto e in maniera chiara.

Ciò posto, la soluzione concreta per conferire maggiore efficienza, efficacia e infine anche economicità al sistema di rilevazione delle operazioni sospette, allocando in maniera appropriata – e sempre nel rispetto della normativa primaria – i compiti delle imprese assicuratrici e quelli degli intermediari iscritti nella sezione D) del RUI potrebbe essere la seguente:

1) le banche e gli altri intermediari di cui alla sezione D valutano al proprio interno l'eventuale segnalazione di un'operazione – compiuta presso di loro con finalità assicurative – reputata sospetta, sulla base degli indici di anomalia propri degli intermediari finanziari e utilizzando a tal fine anche la conoscenza complessiva del cliente (in quanto cliente bancario);

parallelamente,

2) le imprese assicuratrici valutano al proprio interno un'operazione di fonte bancaria per l'eventuale segnalazione come sospetta, sulla base degli specifici indici di anomalia del proprio settore e utilizzando a tal fine tutte le informazioni disponibili in relazione ai contratti stipulati e alle operazioni ad essi connesse (se del caso chiedendo ulteriori informazioni all'intermediario interessato).

Anche per quanto detto, risulta in ogni caso importante prevedere espressamente che la “*rete distributiva diretta*”, soprattutto con riguardo alle banche, è obbligata a fornire all'impresa assicuratrice, a richiesta, tutti gli elementi necessari ai fini di una corretta valutazione, e ciò nel pieno rispetto di idonee misure di sicurezza per la trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti. In tal senso è estremamente chiara anche la posizione assunta dallo IAIS (v. “consultation draft” del 18 febbraio 2011, punto 73).

In questo stesso contesto, sembrerebbe altresì opportuno che le imprese assicuratrici e le banche si scambino informazioni in merito alle segnalazioni rispettivamente effettuate all'UIF, per evidenti ragioni di coordinamento, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 46, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 231/2007 in relazione alle comunicazioni infragruppo e anche a quelle tra due o più intermediari non facenti parte del medesimo gruppo;

- **art.15, comma 3:** secondo tale disposizione, “*Il ruolo e le responsabilità del soggetto responsabile per le operazioni sospette individuato ai sensi del comma 1 sono adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura e presso la rete distributiva diretta*”.

Al riguardo, riteniamo che dovrebbe essere espressamente escluso che alla “rete distributiva diretta” venga comunicato chi sia il responsabile della segnalazione delle operazioni sospette, onde fugare il dubbio che si debbano comunicare alla rete medesima, oltre che il ruolo e la responsabilità, anche gli estremi identificativi di colui che ha l'ultima responsabilità in tale ambito, con ciò contravvenendo anche a quanto previsto dallo stesso d.lgs. n. 231/2007 in tema di riservatezza.

Lo schema di regolamento sottende probabilmente che la rete distributiva possa avere necessità di rivolgersi direttamente al responsabile delle segnalazioni senza transitare per vie gerarchiche: in questi casi sarebbe sufficiente impostare meccanismi tipo quelli utilizzati nelle procedure di “whistle blowing” (normalmente previste anche nei modelli organizzativi di cui al d.lgs. n. 231/2001), senza necessariamente dover diffondere il nome del responsabile, esponendolo a potenziali rischi;

- **art. 15, comma 4:** segnaliamo un mero errore materiale, laddove si richiama l'art. 23, anziché il 22;

- **art. 16, comma 1:** si prevede che la funzione di revisione interna debba verificare, tra l'altro, *“il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica”, “l'acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa”, “il corretto funzionamento dell'AUI”, “il coinvolgimento del personale, dei collaboratori e della rete distributiva nella collaborazione attiva”*.

Al riguardo, osserviamo che i suddetti compiti risultano “ictu oculi” sovrapponibili a quelli affidati alla funzione antiriciclaggio (*“valuta l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione ... nonché l'appropriata conservazione della documentazione richiesta dalla normativa”; “predispone ... un adeguato piano formativo finalizzato a conseguire il continuo aggiornamento del personale, dei collaboratori e della rete distributiva diretta”*), nonché allo stesso organismo di vigilanza.

Chiediamo pertanto, coerentemente con quanto da noi scritto nelle osservazioni di ordine generale e pur rendendoci conto della difficoltà di procedere in tal senso, una più precisa ripartizione dei compiti di controllo attribuiti alle diverse funzioni, al fine di evitare duplicazioni di attività e/o difficoltà di coordinamento suscettibili di pregiudicare il corretto assetto del sistema dei controlli interni;

- **art. 16, commi 1, 2 e 4:** l'obbligo di verifica routinaria (sia come regolarità di tempistica, sia come temi fissati dall'Autorità di controllo) si pone in contraddizione con il principio "risk based" che dovrebbe caratterizzare, secondo le "best practices" e gli standard internazionali e anche secondo il regolamento ISVAP n. 20, l'attività dell' "internal audit".

Inoltre l'ISVAP, come nell'analogo provvedimento bancario, ha previsto che la funzione di revisione interna svolga anche verifiche sulla "*rete distributiva diretta*"; tali verifiche nel mondo assicurativo sono comunemente considerate dal mercato controlli di primo livello. Riteniamo che, onde evitare duplicazioni, possa essere la funzione antiriciclaggio a richiedere e appurare che il programma di verifiche delle ordinarie strutture ispettive preveda anche accertamenti antiriciclaggio sulla "*rete distributiva diretta*", senza che li abbia a svolgere pure la funzione di "internal auditing". Altrimenti, se la formulazione dovesse rimanere quella dell'attuale schema, la funzione di "internal auditing" dovrebbe organizzare una propria struttura di ispettorato specifica per il tema dell'antiriciclaggio e ciò comporterebbe notevoli costi in termini di duplicazione e confusione di risorse, anche alla luce del fatto che l' "internal audit" è spesso centralizzato a livello di gruppo, mentre gli ispettorati sono collocati nelle varie aziende componenti del gruppo medesimo e per di più dislocati anche sul territorio. A ciò si aggiunga che appare difficilmente percorribile – e di fatto, piuttosto, improponibile – che l' "internal audit" delle imprese assicuratrici possa effettuare verifiche puntuali e dirette presso i brokers e gli sportelli bancari (v. regolamento ISVAP n. 20);

- **art.17, comma 2, lettera b):** l'impegno derivante dal "*fornire agli intermediari costituenti la rete distributiva diretta gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio*" risulterebbe indubbiamente oneroso e di certo non agevolmente realizzabile, tanto più ove si considerino quelle imprese assicuratrici che distribuiscono i propri prodotti attraverso agenti plurimandatari, brokers e, soprattutto, molteplici

reti bancarie/sim. Tutto ciò creerebbe inoltre un ulteriore problema di “conflitto” con gli strumenti e le procedure già esistenti presso agenti plurimandatari, brokers e banche/sim. Infine, qualora l’intermediario distribuisca prodotti di diverse imprese assicuratrici, nell’ottica della norma risulterebbe obbligato a utilizzare in continua successione strumenti e procedure antiriciclaggio parimenti diversi, e ciò appare assolutamente insostenibile.

Con particolare riferimento a agenti plurimandatari, brokers, banche, sim, ecc., chiediamo pertanto di precisare che le imprese si possono avvalere degli strumenti e delle procedure utilizzate dai suddetti intermediari, naturalmente verificandone in modo opportuno la congruità o chiedendo un’esplicita e formale assunzione di responsabilità da parte dell’intermediario;

- artt. 17, comma 2, lett. c), 18, commi 2 e 3, e 24, comma 1, lett. b): ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 gli intermediari di cui all’art. 11, comma 1 (banche, sim, ecc.), e gli intermediari di cui all’art. 11, comma 3, lett. b) (agenti e brokers), sono direttamente responsabili dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, fra cui l’obbligo di formazione dei propri dipendenti e collaboratori (v. art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007). Sul punto inoltre l’art. 24, comma 1, lett. b), dello schema di regolamento ribadisce che gli intermediari assicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lett. a) e b), del Codice delle assicurazioni private sono direttamente responsabili della formazione e informazione dei propri dipendenti e collaboratori.

Orbene, dalla lettura degli artt. 17, comma 2, lett. c), e 18, commi 2 e 3, sembrerebbe invece che le imprese di assicurazione siano in generale direttamente responsabili della formazione degli *“intermediari assicurativi costituenti la rete distributiva diretta”* e quindi della predisposizione di *“specifici e periodici programmi di formazione”* per essi. Tale impostazione in realtà appare essere in oggettivo contrasto sia con il citato art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007 sia con gli artt. 21, comma 1, lett. c), e 42, comma 2, lett. b), del regolamento ISVAP n. 5/2006 sugli intermediari assicurativi.

Riteniamo pertanto che gli artt. 17, comma 2, lett. c), e 18, commi 2 e 3, dovrebbero essere riformulati precisando che gli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A), B) e D) del RUI devono assicurare che i soggetti di cui si avvalgono (sia all’interno che all’esterno delle proprie sedi) siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale, mentre le imprese

assicuratrici sono tenute a verificare l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui si avvalgono (v. art. 40, comma 1, del regolamento ISVAP n. 5/2006), tenuto anche conto di quanto previsto dal provvedimento ISVAP n. 2743/2009;

- art. 17, comma 2, lettera d): nello schema di regolamento si specifica che le imprese di assicurazione devono monitorare, *“anche attraverso verifiche dirette in loco, il rispetto delle regole di comportamento, ivi comprese quelle richiamate nei contratti/accordi di collaborazione”*.

Nel caso di accordi di distribuzione con agenti plurimandatari, brokers, banche, sim, ecc., osserviamo che demandare direttamente alle imprese di assicurazione i controlli “in loco” (controlli presso le sedi dei brokers e presso le filiali delle banche/sim distributrici), inerenti in senso lato al rispetto delle regole di comportamento antiriciclaggio da parte della rete distributiva, risulterebbe estremamente oneroso in termini organizzativi e di risorse impiegate, oltre a essere foriero di evidenti conflitti organizzativi con gli intermediari medesimi.

Riteniamo pertanto necessario che le imprese assicuratrici possano avvalersi della collaborazione degli stessi intermediari (in particolare della funzione di “internal auditing” delle banche, delle sim, di Poste italiane, ecc.) per controlli massivi – opportunamente regolati dagli accordi di collaborazione – nelle sedi e nelle filiali della rete distributiva, se del caso integrando tali controlli con verifiche “a campione” previamente concordate.

Tenuto conto dell'oggettiva difficoltà per le imprese di riorganizzare in modo adeguato il proprio sistema organizzativo, procedurale e di controlli interni in ottemperanza a quanto stabilito dal provvedimento in consultazione, chiediamo da ultimo un congruo periodo di differimento dell'efficacia della nuova disciplina una volta emanata, pari ad almeno dodici mesi o, in subordine, una entrata in vigore progressiva della stessa a seconda della maggiore o minore complessità dei vari adempimenti richiesti.

Proponiamo infine un'operazione di revisione dell'intera normativa regolamentare in tema di controlli interni e di pervenire a un provvedimento unificato, che si faccia carico dell'eliminazione delle sovrapposizioni strutturali e delle contraddizioni normative, sempre nel quadro della disciplina primaria.